

tario di bordo, gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli strumenti dei quali è provveduta la nave; tutti elementi che conferiscono alla disamina delle possibilità di auto-assistenza della nave e del valore di essa.

Questo libro nautico è circondato di garentie certamente importanti; firme, oltre che del capitano, degli altri ufficiali di bordo; esclusione di abrasioni e riempimento con linee a penna dei vuoti, verifica e vidimazione dell'autorità marittima; - sanzioni disciplinari e penali (art. 308 cod. mar. merc.) (1) e responsabilità verso gli interessati nella nave e nel carico (art. 505 Cod. co.) pel Capitano che contravviene alla regolare tenuta di questo libro.

Qual'è la sua efficacia probatoria? E' quella stessa di ogni libro del commerciante, le imprese di trasporti per acque e le spedizioni marittime e i rapporti riguardanti il commercio di nave e la navigazione essendo atti di commercio (art. 3 n. 13, 16, 18), ed essendo la tenuta del libro, infatti, regolata dal codice di commercio (art. 500, 501, 502). Contro la nave fa prova (art. 50 cod. di co.), sia regolarmente o irregolarmente tenuto. E' la prova della confessione (art. 1355, 1357 cod. civ.). Però, rilevata nella sua integrità, non può scindersene il contenuto: il fatto registrato dal Giornale deve essere ammesso interamente, e non può essere ritrattato. Può, però, la nave op-

---

(1) sostituito nel prog. dall'art. 661: « Il comandante, che sostituisce ordini falsi a quelli ricevuti, ovvero commette alterazioni o falsificazioni nel giornale di bordo, o scrive mendaci dichiarazioni su esso, ovvero fa dichiarazioni false alle autorità destinate a ricevere tali atti, è punito con la reclusione fino a cinque anni ».

« Quando il fatto sia commesso da un ufficiale di bordo o da altra persona dell'equipaggio, la reclusione è ridotta fino alla metà ».